

Sezione XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Considerazioni generali

I. Portata generale della sezione

Questa sezione comprende i veicoli per ferrovie o simili e gli aerotreni (capitolo 86), le vetture automobili e altri veicoli terrestri, compresi quelli a cuscino d'aria (capitolo 87), gli apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (capitolo 88), le navi, gli aeroscivolanti e le strutture galleggianti (capitolo 89), esclusi, però:

- a) *Alcuni apparecchi e macchine mobili (vedi la parte II seguente).*
- b) *I modelli per dimostrazione della voce 9023.*
- c) *I giocattoli, alcuni attrezzi per sport invernali e i veicoli per giostre per parchi da divertimento, le attrazioni per parchi acquatici o le attrazioni da fiera, come i velocipedi per ragazzi, le automobili a pedale costituenti giocattoli, i battelli e gli aerei aventi carattere di giocattoli (n. 9503); le slitte, le guidoslitte, i bobsleigh e simili (n. 9506); gli autoscontri, i trattori e gli altri veicoli di trasporto, compresi i rimorchi, concepiti appositamente per far parte dell'attrazione (rimorchi aventi il ruolo di supporto per giostre ecc.) (n. 9508).*

Oltre ai veicoli propriamente detti, questa sezione comprende anche prodotti nominati in alcune voci e, particolarmente, le casse mobili, il materiale fisso per strade ferrate e gli apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione (capitolo 86), i paracadute, gli apparecchi e dispositivi per il lancio e l'appontaggio di aerodine, nonché le apparecchiature al suolo di allenamento al volo (capitolo 88).

Ferme restando le riserve di cui al paragrafo III seguente, rientrano ugualmente in questa sezione le parti e gli accessori dei veicoli o altri oggetti classificati nei capitoli 86 a 88.

II. Macchine semoventi e altre macchine mobili

Molte macchine e apparecchi, rientranti particolarmente nella sezione XVI, sono presentati montati su telai (châssis) di veicoli o su congegni galleggianti della sezione XVII. La classificazione del complesso è informata a criteri diversi e particolarmente al carattere del supporto utilizzato.

Sono compresi, per esempio, nel capitolo 89, le macchine mobili semoventi o no, che consistono in una macchina montata su un congegno galleggiante (derrick, gru, elevatori per granaglie, ecc.). Per quanto concerne la classificazione di macchine o apparecchi mobili, costituiti da una macchina operatrice montata su un telaio di vagone o altro veicolo, è opportuno riportarsi alle note esplicative delle voci 8604, 8701, 8705, 8709 o 8716.

III. Parti e accessori

Occorre tener presente che il capitolo 89 non prevede delle disposizioni concernenti le parti (diverse dagli scafi) e gli accessori per imbarcazioni e strutture galleggianti. Di conseguenza tali parti e accessori, anche se riconoscibili come tali, sono classificati in altri capitoli secondo il regime loro proprio. Tutti gli altri capitoli di questa sezione consentono di classificare le parti, gli accessori dei veicoli o gli articoli che essi comprendono.

E' da rilevare, a questo proposito, che rientrano nelle voci attinenti alle parti e accessori, unicamente quelli rispondenti alle tre condizioni seguenti:

- a) che non ne siano esclusi in virtù della nota 2 della sezione (vedi paragrafo A) seguente);

Sezione XVII

- b) che siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ai prodotti dei capitoli 86 a 88 (vedi paragrafo B) seguente);
 - c) che non siano compresi più specificatamente in altri capitoli della Nomenclatura (vedi paragrafo C) seguente).
- A) Parti e accessori esclusi dalla nota 2 di questa sezione.

Non rientrano nelle voci di questa sezione attinenti alle parti e accessori, anche quando siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

- 1) *I giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (per esempio, bavette per parafanghi e copripedale, voce 4016).*
- 2) *Le parti e le forniture d'impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, in particolare i cavi e le catene (anche tagliati su misura o muniti delle loro parti terminali, esclusi i cavi per freni, cavi per acceleratori e cavi simili riconoscibili come cavi destinati ai veicoli del capitolo 87), i bulloni, dadi, viti e rondelle, copiglie e chiavette, le molle, le lamine di molle per veicoli (di metalli comuni, capitoli 73 a 76 e 78 a 81; di materie plastiche, capitolo 39), le serrature, le guarniture e ferramenta per carrozzerie di veicoli (per esempio, i listelli modanati per ornamento delle carrozzerie, le maniglie e cerniere per sportelli, le barre di appoggio e di sostegno, i sostegni articolati per cappotta e i dispositivi alzacristalli), le lampade e gli apparecchi d'illuminazione non elettrica per veicoli a trazione animale, le targhe d'immatricolazione, di nazionalità, ecc. (di metalli comuni, capitolo 83; di materie plastiche, capitolo 39).*
- 3) *Le chiavi per avvitare e altri utensili del capitolo 82;*
- 4) *I campanelli (per velocipedi, ecc.) e gli altri oggetti della voce 8306.*
- 5) *Le macchine e gli apparecchi compresi nelle voci da 8401 a 8479, e le parti relative, come per esempio:*
 - a) *I generatori di vapore e i loro apparecchi ausiliari (n. 8402 o 8404).*
 - b) *I gassogeni, in particolare quelli per vetture automobili (n. 8405).*
 - c) *Le turbine a vapore della voce 8406.*
 - d) *I motori di ogni specie, compresi quelli muniti dei dispositivi di cambio di velocità e loro parti (n. 8407 a 8412).*
 - e) *Le pompe, i compressori e i ventilatori (n. 8413 o 8414).*
 - f) *Le macchine e gli apparecchi per il condizionamento dell'aria (n. 8415).*
 - g) *Gli apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulenti e gli estintori (n. 8424).*
 - h) *Le macchine e gli apparecchi per sollevare, caricare, scaricare o di movimentazione (particolarmente i paranchi, le binde e le bighe); le macchine e gli apparecchi per lo sterramento, l'escavazione, il livellamento o la perforazione del suolo (n. 8425, 8426, 8428, 8430 o 8431).*
 - i) *Le macchine e i congegni agricoli delle voci 8432 o 8433 (erpici, seminatoi, barre radenti, ecc.) destinati ad essere montati su un veicolo.*
 - k) *Le macchine e gli apparecchi della voce 8474.*
 - l) *I tergilustrini a motore della voce 8479.*
- 6) *Alcuni oggetti del capitolo 84, come per esempio:*
 - a) *Gli oggetti di rubinetteria, particolarmente i rubinetti di svuotamento dei radiatori, le valvole per camere d'aria, ecc. (n. 8481).*
 - b) *I cuscinetti di rotolamento a sfere, a cilindri o a rulli (n. 8482).*
 - c) *Gli organi di trasmissione formanti parte intrinseca del motore (alberi a camme, alberi a gomito, volani, ecc.) della voce 8483.*
- 7) *I prodotti del capitolo 85, loro parti e accessori, come per esempio:*
 - a) *I motori e generatori elettrici, i trasformatori, ecc. delle voci 8501 o 8504.*
 - b) *Le elettrocalamite, gli innesti, i freni e altri apparecchi e organi elettromagnetici della voce 8505.*
 - c) *Gli accumulatori elettrici (n. 8507).*
 - d) *Gli apparecchi e i dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione e altri apparecchi e dispositivi della voce 8511.*

Sezione XVII

- e) Gli apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, i tergilampade, gli sbrinatori, i dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli e autoveicoli (n. 8512), nonché gli apparecchi elettrici di segnalazione (n. 8531) e i tergilampade, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici della voce 8543, per veicoli aerei, veicoli di strade ferrate e altri veicoli (comprese le navi).
 - f) Gli apparecchi elettrici di riscaldamento per vetture automobili, vetture ferroviarie, veicoli aerei, ecc. (n. 8516).
 - g) I microfoni, gli altoparlanti, gli amplificatori elettrici di bassa frequenza (n. 8518).
 - h) Gli apparecchi trasmittenti e riceventi di radiotelefonia, radiotelegrafia, radio-diffusione, ecc. delle voci 8525 o 8527.
 - i) i condensatori (n. 8532).
 - k) I fusibili, gli interruttori, i commutatori, i combinatori, pantografi e altri collettori di corrente per materiale di trazione, nonché gli altri apparecchi elettrici delle voci 8535 o 8536.
 - l) Le lampade e i tubi per l'illuminazione elettrica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" (n. 8539).
 - m) Gli altri oggetti di materiale elettrico come i fili e cavi isolati (compresi i fili riuniti) e i carboni per uso elettrico, anche muniti dei sistemi di attacco, gli isolatori e pezzi isolanti (n. 8544 a 8548).
- 8) Gli strumenti e apparecchi del capitolo 90 e, in particolare, quelli destinati ad attrezzare alcuni veicoli, come:
- a) Gli apparecchi fotografici o cinematografici (n. 9006 o 9007).
 - b) Gli strumenti e apparecchi di navigazione (n. 9014).
 - c) Gli strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (n. 9018).
 - d) Gli apparecchi a raggi X e altri apparecchi della voce 9022.
 - e) I manometri (n. 9026).
 - f) I contagiri, tassametri, indicatori di velocità e tachimetri e altri strumenti e apparecchi della voce 9029.
 - g) Gli strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo della voce 9031.
- 9) Gli oggetti di orologeria e segnatamente gli orologi da cruscotto (capitolo 91).
- 10) Le armi (capitolo 93).
- 11) Le lampade e gli apparecchi per l'illuminazione e le loro parti (per esempio proiettori per veicoli aerei o treni), della voce 9405.
- 12) Le spazzole per l'attrezzatura delle vetture spazzatrici (n. 9603).

B) Criterio dell'uso esclusivo o principale.

- 1) Parti e accessori suscettibili di rientrare sia nella sezione XVII sia in altre sezioni.

La nota 3 di questa sezione dispone che le parti e gli accessori che non siano esclusivamente o principalmente destinati ai veicoli dei capitoli 86 a 88 sono esclusi da questi capitoli.

Questa nota presenta l'interesse soltanto per la classificazione secondo l'uso principale delle parti e accessori suscettibili di rientrare sia nella sezione XVII sia in altre sezioni. In forza di tale criterio, ad esempio, sono compresi in questa sezione i dispositivi di direzione, i sistemi di frenatura, le ruote, ecc., destinati ad attrezzare numerose macchine mobili del capitolo 84 e che sono identici a quelli normalmente montati sui veicoli del capitolo 87.

- 2) Parti, pezzi staccati e accessori suscettibili di rientrare in due o più voci di questa sezione.

Alcune parti e alcuni accessori, come freni, dispositivi di direzione, ruote, assi, ecc., possono essere utilizzati indifferentemente su vetture automobili, veicoli aerei, motocicli, ecc. Queste parti e accessori devono essere classificati nella voce relativa alle parti e accessori dei veicoli sui quali sono principalmente utilizzati.

Sezione XVII

C) Criterio della voce più specifica.

Le parti e accessori, anche riconoscibili come destinati a materiale da trasporto, sono esclusi da questa sezione se sono previsti più specificatamente in altre voci della Nomenclatura. Tale è il caso, per esempio:

- 1) *Dei profilati di gomma vulcanizzata, non indurita, anche tagliati a misura (n. 4008).*
- 2) *Delle cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (n. 4010).*
- 3) *Dei pneumatici, coperture piene, battistrada amovibili per pneumatici "flaps" e camere d'aria, di gomma (n. 4011 a 4013).*
- 4) *Delle borsette per utensili di cuoio naturale o ricostituito, di fibra vulcanizzata, ecc. (n. 4202).*
- 5) *Delle reti per velocipedi e aerostati (n. 5608).*
- 6) *Dei cavi per il rimorchiamento (n. 5609).*
- 7) *Dei tappeti di materie tessili (capitolo 57).*
- 8) *Delle lastre o vetri di sicurezza, non incorniciati, compresi quelli sagomati per essere utilizzati come parabrezza, lastre per finestrini, ecc., di veicoli (n. 7007).*
- 9) *Degli specchi retrovisivi (n. 7009) o capitolo 90, secondo il caso (vedi note esplicative corrispondenti).*
- 10) *Dei vetri per fari, non incorniciati (n. 7014) e in generale dei prodotti di vetro del capitolo 70.*
- 11) *Degli alberi flessibili per contagiri, indicatori di velocità, ecc. (n. 8483).*
- 12) *Dei sedili per veicoli della voce 9401.*

Sezione XVII

Note esplicative svizzere

Parti

Le note esplicative della sezione XVI riguardanti le parti si applicano mutatis mutandis a questa sezione.

Oggetti smontati

Le note esplicative svizzere della sezione XVI relative alle macchine singole e agli impianti di macchine si applicano per analogia.

Prospetto sulla classificazione delle combinazioni macchine-veicoli

Le indicazioni della tabella che segue non sono limitative. Esse hanno il carattere di rimandi alle voci di tariffa entranti in considerazione. Per la classificazione tariffale in ogni singolo caso fanno stato le disposizioni delle note esplicative delle differenti voci alle quali si rinvia.

Genere di combinazione	appartenenti alla sezione XVI	appartenenti alla sezione XVII
Veicoli ferroviari: <ul style="list-style-type: none">- locomotive e locotrattori con macchine montate di ogni genere- altri, equipaggiati<ul style="list-style-type: none">-- con congegni semplici di sollevamento, di trasporto della voce 8426 (per es. paranchi, verricelli)-- gru della voce 8428-- macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione della voce 8428-- con macchine della voce 8474 (p.es. betoniere)	<ul style="list-style-type: none">---Non atti ad essere inseriti nella formazione di un convoglio8425842684288474	<ul style="list-style-type: none">8601/8603Materiale rotante, atto ad essere inserito nella formazione di un convoglio8604860486048604
Trattori a ruote o a cingoli, equipaggiati <ul style="list-style-type: none">- con verricelli, puleggi di trasmissione a cinghia, prese di forza- con apparecchi spruzzatori e simili della voce 8424- con congegni di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione- con macchine da sterro- con macchine agricole delle voci 8432/8433	<ul style="list-style-type: none">---Telaio e congegno formanti un'unità meccanica84248426, 842884298432/8433	<ul style="list-style-type: none">8701Con congegni accessori intercambiabilitrattore congegni8701 84248701 84318701 84318701 8432/8433

Sezione XVII

Genere di combinazione	appartenenti alla sezione XVI	appartenenti alla sezione XVII
Autocarri e telai di autocarri automobili		
- per il trasporto di merci, anche attrezzati di congegni di sollevamento, di carico o di spostamento, serventi al caricamento ed allo scaricamento	---	8704
- per usi diversi dal trasporto delle merci, equipaggiati con macchine delle voci 8425/8426, 8428 o 8430 o con altre soprastrutture speciali	---	8705
Combinazioni ad autopropulsione costituenti un'unità meccanica inseparabile, come macchine o congegni di lavoro con infrastruttura motrice del tipo trattore e formanti un blocco compatto (per. es. bulldozer)	cap. 84	---
Carrelli- stivatori e altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento , della voce 8427	cap. 84	---
Macchine montate su imbarcazioni ed altri congegni galleggianti del capitolo 89	---	cap. 89
Rimorchi e semirimorchi, e altri veicoli non automobili della voce 8716:		
- pompe, compressori, betoniere, ecc., montati su infrastrutture (telai)	cap. 84	---
- per il trasporto delle merci: -- con congegni per il carico e lo scarico	---	8716
-- con serbatoi montati, anche attrezzati di pompe per il riempimento e lo svuotamento	---	8716